dossier

XIX Legislatura

15 luglio 2026

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia

A.S. n. 1953

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 663/2

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari sociali
Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_affarisociali@camera.it - @CD_salute

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-@CD_europa–europa.camera.it

Progetti di legge n. 589/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

PREMESSA E QUADRO ISTITUZIONALE3

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.....9

- Articolo 1 *(Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani)*9
- Articolo 2 *(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale)*.....18

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI.....28

- Articolo 3 *(Carta giovani nazionale)*28
- Articolo 4 *(Osservatorio permanente per le politiche per i giovani)*.....32

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI37

- Articolo 5 *Clausola di invarianza finanziaria*37
- Articolo 6 *Clausola di salvaguardia*38

PROFILI DI DIRITTO E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA39

PREMESSA E QUADRO ISTITUZIONALE

Il disegno di legge in esame, recante *Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia*, è composto da **sei articoli.** Nel corso dell'esame, in prima lettura, alla Camera dei deputati sono state approvate alcune modifiche al contenuto originario del testo di cui si darà conto nell'esame dell'articolato (cfr. *infra*).

Il Capo I (**artt. 1-2**) detta i principi e i criteri direttivi di delega, nonché la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche giovanili e del servizio civile universale.

Il Capo II (**artt. 3-4**) stabilisce specifiche misure a sostegno delle politiche per i giovani, prevedendo una "Carta giovani nazionale" e istituendo l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Il Capo III (**artt. 5-6**) contiene alcune disposizioni finali.

Con riguardo alle **politiche giovanili**, può ricordarsi che la Costituzione italiana, all'articolo 31, stabilisce che la Repubblica tutela i giovani "favorendo gli istituti necessari a tale scopo", ma la materia delle politiche giovanili non è citata come tale tra quelle di cui all'articolo 117, commi 2 e 3. Essa può essere considerata un'area tematica diffusa, che permea trasversalmente numerose tra le altre politiche pubbliche implementate dalle diverse istituzioni, a livello centrale, regionale e locale; essa rappresenta una visuale prospettica dalla quale le altre politiche pubbliche possono essere inquadrate.

L'unica eccezione, in questo senso, può essere considerata la materia dell'istruzione, per sua natura rivolta primariamente (ma non esclusivamente) ai giovani: essa è annoverata, per quanto riguarda le "norme generali", tra le materie a competenza legislativa esclusiva statale, e per quanto riguarda il resto, tra le materie a competenza concorrente, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, e con esplicita esclusione dell'istruzione e della formazione professionali, che rientrano tra le competenze legislative regionali.

Per il resto, le politiche per i giovani sono sviluppate secondo un dispositivo istituzionale che, a livello nazionale, coinvolge il Governo, le Regioni e le Province autonome nonché, in applicazione del principio di sussidiarietà, le autorità locali, il Terzo settore e le organizzazioni giovanili. La Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali costituisce la sede deputata a consentire e favorire il dialogo sulle politiche giovanili tra i diversi attori istituzionali.

A livello centrale, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri si occupa della promozione e del raccordo delle azioni del governo volte a garantire l'attuazione delle politiche per la gioventù e gestisce il programma di Servizio civile universale. Secondo quanto disposto all'articolo **15 del Dpcm 1 ottobre 2012**[1], il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo, tra l'altro: all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili.

L'elaborazione delle politiche per i giovani non si esaurisce, peraltro, nell'ordinamento interno e si proietta anche a livello europeo e internazionale, in una dimensione multilivello.

Il ruolo svolto dall'**Unione Europea** in materia di politiche giovanili è prettamente di supporto ed indirizzo nei confronti degli Stati membri, trattandosi di un ambito materiale di competenza nazionale. Gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono la base giuridica per l'azione dell'UE in tale settore.

Il **Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport"**[2] adotta, dunque, per lo più misure di incentivazione e raccomandazioni. Laddove i trattati lo consentono, questa formazione del Consiglio può adottare anche atti legislativi, come avviene ad esempio in materia di audiovisivi e di riconoscimento reciproco dei diplomi.

1 *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

2 Composto dai ministri responsabili dell'istruzione, della cultura, della gioventù, dei media, della comunicazione e dello sport di tutti gli Stati membri dell'UE, in base agli argomenti discussi in una determinata sessione. Alle sessioni del Consiglio partecipa anche un rappresentante della Commissione europea, generalmente il commissario per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù. Si riunisce tre o quattro volte all'anno, di cui due in formazione piena.

Nell'ambito della **Commissione europea**, è la **Direzione Generale "Istruzione, gioventù, cultura e sport"** a elaborare ed attuare le politiche giovanili, sostenendole anche attraverso una serie di progetti e programmi, come Europa creativa, Erasmus+, Azioni Marie Skłodowska-Curie, Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Nell'ambito del **Consiglio d'Europa**, le politiche giovanili sono elaborate dal **Dipartimento della Gioventù** - che fa parte della DG Democrazia - attraverso i seguenti organi statutari principali: **il Comitato Direttivo Europeo per la Gioventù (CDEJ)**; **il Consiglio Consultivo sulla Gioventù (CCJ)**; **il Consiglio Congiunto sulla Gioventù (CMJ)**; il **Comitato di Programmazione per la Gioventù**.

Nel gennaio 2020 il Consiglio d'Europa ha adottato la nuova strategia 2030 per il settore giovanile, che fornisce ai 50 Stati contraenti della Convenzione culturale europea orientamenti politici in materia.

Anche le Nazioni Unite, nel 2018, hanno presentato la loro strategia per i giovani, che si sviluppa su tre pilastri: sviluppo sostenibile, pace e sicurezza e diritti dell'uomo.

In particolare, le **cinque priorità** della strategia sono:

1. **Impegno-Partecipazione-Advocacy:** l'obiettivo è amplificare la voce dei giovani per la promozione di un mondo pacifico, giusto e sostenibile.
2. **"Fondamenta" sane ed** informate, nell'ottica di accrescere l'accesso ai giovani all'istruzione di qualità e ai servizi per la salute.
3. **Rafforzamento economico tramite il lavoro di qualità,** offrendo il supporto più ampio all'accesso dei giovani al lavoro proficuo e di qualità.
4. **Giovani e Diritti** umani, con l'obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei giovani e supportare il loro impegno civico e politico.
5. **Costruzione della Pace e della Resilienza**, attraverso il supporto ai giovani quali catalizzatori della Pace e delle Azioni Umanitarie e per la Sicurezza.

Al fine di esaminare l'attuazione della predetta strategia, ogni anno le Nazioni Unite producono un report in materia. L'ultimo disponibile è "Youth2030: Progress Report 2025" (relativo ai dati 2024).

Nella seduta del 2 aprile 2026 la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole, con condizioni e raccomandazioni, sul testo originario del disegno di legge in esame.

Schede di lettura

CAPO I – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Articolo 1
(Delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani)

L'**articolo 1**, **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, composto da quattro commi, detta i **principi e i criteri direttivi** della delega al Governo, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di **politiche per i giovani**.

L'**articolo 1**, **modificato dalla Camera,** e composto da quattro commi, detta i **principi e i criteri direttivi** della delega al Governo, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi in materia di **politiche per i giovani**.

In particolare il **comma 1** delega il Governo a adottare, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di **politiche per i giovani**, anche al fine di **adeguarle al diritto dell'Unione europea** e, come **specificato durante l'esame parlamentare**, coerentemente con gli **atti programmatici adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite**[3] nella medesima materia e con la **strategia sull'equità intergenerazionale**, prevista dalla comunicazione della Commissione europea COM(2026) 110 *final* del 5 marzo 2026. L'esercizio della delega deve garantire il **rispetto delle competenze delle regioni**, delle province autonome di Trento e di Bolzano e **degli enti locali**, e dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) promuovere l'attuazione, in tutto il territorio nazionale – così specificato **durante l'esame parlamentare** - , della **strategia dell'Unione europea per la gioventù**, quale quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche per i giovani, con particolare riguardo a quelli in **condizione di vulnerabilità**

[3] Con la risoluzione 50/81 del 14 dicembre 1995 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato il *World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond*, recante linee guida per l'azione nazionale e il sostegno internazionale in materia di politiche giovanili. Inoltre, nel 2018 le Nazioni unite hanno presentato la strategia per i giovani *Youth2030* (per maggiori dettagli si veda la premessa del presente dossier).

(specificazione aggiunta durante l'esame parlamentare) e per la predisposizione delle agende per la gioventù degli Stati membri, definendo la categoria dei «giovani» come persone di età compresa tra quattordici e trenta anni;

Si ricorda che il ruolo svolto dall'**Unione Europea** in materia di politiche giovanili è prettamente di supporto e indirizzo nei confronti degli Stati membri, trattandosi di un ambito materiale di competenza nazionale. Gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono la base giuridica per l'azione dell'UE in tale settore.

Il **Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport"**[4] adotta, dunque, per lo più misure di incentivazione e raccomandazioni. Laddove i trattati lo consentono, questa formazione del Consiglio può adottare anche atti legislativi, come avviene ad esempio in materia di audiovisivi e di riconoscimento reciproco dei diplomi.

La strategia dell'UE per la gioventù opera sulla base di cicli di lavoro di 3 anni e le priorità per ciascun ciclo sono stabilite dal Consiglio insieme alla Commissione nei piani di lavoro della strategia dell'UE per la gioventù. In proposito, nel novembre 2018 il Consiglio ha approvato la Risoluzione 14080/18 sulla Strategia europea per la Gioventù 2019-2027, che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili e che contiene il piano di lavoro 2019-2021. Successivamente, con la risoluzione del Consiglio sulla revisione del piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2022-2024 è stato predisposto il piano di lavoro per il secondo ciclo. Da ultimo, è stata adottata la risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2025-2027 (il 26 maggio 2026 è stata adottata la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla revisione del piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2025-2027).

Nell'ambito della **Commissione europea**, è la **Direzione Generale "Istruzione, gioventù, cultura e sport"** a elaborare e attuare le politiche giovanili, sostenendole anche attraverso una serie di progetti e programmi, come Europa creativa, Erasmus+, Azioni Marie Skłodowska-Curie, Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Si ricorda, inoltre, che la citata strategia sull'equità intergenerazionale (v. *supra*) ha lo scopo di promuovere strategie in grado di coniugare prosperità economica e benessere, responsabilità ambientale, coesione sociale e territoriale, sostenibilità di bilancio e partecipazione democratica e si pone l'obiettivo di amplificare la voce dei giovani e di garantire la solidarietà tra le generazioni,

[4] Composto dai ministri responsabili dell'istruzione, della cultura, della gioventù, dei media, della comunicazione e dello sport di tutti gli Stati membri dell'UE, in base agli argomenti discussi in una determinata sessione. Alle sessioni del Consiglio partecipa anche un rappresentante della Commissione europea, generalmente il commissario per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù. Si riunisce tre o quattro volte all'anno, di cui due in formazione piena.

b) favorire il **coordinamento fra i diversi livelli di governo**, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e riconoscendo il ruolo degli stessi, con particolare attenzione ai **giovani in condizione di vulnerabilità, marginalità o disabilità** (**specificazione aggiunta durante l'esame parlamentare**), e quello delle organizzazioni giovanili nei processi di sviluppo del Paese, nel rispetto dei principi di **equità intergenerazionale**, di **parità dei sessi** e di **non discriminazione** (**il riferimento agli ultimi due principi è stato inserito nel corso dell'esame alla Camera**);

c) garantire il coinvolgimento delle autonomie territoriali con l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, con i seguenti componenti:
 - un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio (che svolge la funzione di presidente del tavolo;
 - un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 - un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia.

 Il tavolo costituisce la sede permanente di **confronto** e di **partecipazione**, al fine della tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o qualsiasi altro emolumento (**la disposizione recata dalla lettera *c)* è stata inserita nel corso dell'esame alla Camera**);

d) prevedere strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, consentendo anche l'individuazione di diversi limiti anagrafici in relazione a particolari contesti o a determinate esigenze emergenti dal quadro socioeconomico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;

e) prevedere i requisiti e le modalità di costituzione nel territorio nazionale delle **comunità giovanili,** formate o promosse da enti locali unitamente a enti con scopo di lucro e senza scopo di lucro e a **enti del Terzo settore**, disciplinati dal D.Lgs. n. 117 del 2017[5] (**il riferimento agli enti del Terzo del settore è stato aggiunto durante l'esame parlamentare**),

[5] *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*.

intese quali spazi significativi di crescita civile e culturale dei giovani, espressione di partecipazione e solidarietà, nonché spazi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale;

f) prevedere **criteri di rappresentatività** delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti, anche tramite una **soglia minima di partecipazione**, non inferiore a un terzo degli associati, di **giovani tra i quattordici e trenta anni di età** (**la disposizione recata dalla lettera *f)* è stata inserita dalla Camera**);

g) definire un **quadro normativo di riferimento** per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere:
 1) **processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani** nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformità allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato «Youth Check», anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso;
 2) **corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute** (**tale riferimento è stato inserito durante l'esame parlamentare**) **e il diritto allo studio**, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità;

 Si può ricordare che attualmente la strategia nazionale per i giovani è definita nell'Intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali concernente la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per gli anni 2024, 2025, e 2026, approvata dalla Conferenza Unificata il 17 ottobre 2024. Secondo quanto previsto dalla predetta Intesa, la programmazione su base triennale è volta ad assicurare la continuità degli interventi a favore dei giovani e il coordinamento tra le diverse iniziative regionali. In particolare, è previsto che le attività organizzate a livello regionale siano oggetto di un Piano triennale che ciascuna Regione deve trasmettere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Analogamente, l'ANCI e l'UPI devono

predisporre un Piano triennale di interventi da trasmettere al medesimo Dipartimento.
Le risorse per tali iniziative negli anni 2024, 2025 e 2026 sono a valere sul Fondo per le politiche giovanili[6]. Con la suddetta Intesa è stato previsto che il 47% del Fondo è destinato a interventi di rilevanza nazionale, mentre il 53% è destinato a interventi di rilevanza territoriale a favore delle Regioni, delle Province autonome e del sistema delle Autonomie locali. Questo 53% è così diviso: 28% è allocato alle Regioni e Province autonome; 22% all'ANCI, per i Comuni e le Città metropolitane; 3% all'UPI, per le Province. Con il decreto 28 gennaio 2025 sono state ripartite le risorse del Fondo per l'anno 2025.
Nel bilancio di previsione per il 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione del Fondo è pari a 54.929.399 euro.
Gli interventi di rilevanza nazionale mirano a promuovere l'inclusione sociale dei giovani, l'accesso alle opportunità, la transizione dall'istruzione al lavoro, nonché la partecipazione civica e culturale e lo sviluppo di competenze. Comprendono inoltre il sostegno alla mobilità giovanile e alla cooperazione, l'attuazione della Carta Giovani Nazionale, il monitoraggio delle azioni finanziate e l'organizzazione di attività istituzionali e di sensibilizzazione.
Le risorse destinate a Regioni e Autonomie locali sostengono interventi territoriali coordinati in materia di politiche giovanili, al fine di promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione attiva, la transizione scuola-lavoro e l'accesso alle opportunità.
Come già accennato sopra, le politiche di intervento a favore dei giovani non si esauriscono sul piano nazionale, ma interessano anche le istituzioni sovranazionali. Specie in ambito europeo, la Commissione ha sviluppato alcuni strumenti di verifica delle sue principali proposte politiche giovanili c.d. *Youth Check*, che permette di esaminare l'impatto delle predette politiche, attraverso il dialogo con i giovani, potenziali destinatari dell'intervento (si rinvia alla pagina dedicata per ulteriori approfondimenti sul funzionamento di tale strumento di valutazione delle politiche pubbliche: https://youth.europa.eu/strategy/youth-check_it).

h) prevedere, nell'ambito della programmazione di cui alla lettera *g)*, il **coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la gioventù**, di cui all'articolo 55 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13[7], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella definizione delle strategie, con particolare riferimento al raccordo con le politiche europee in materia di gioventù, nonché, sulla base di linee di indirizzo

[6] Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[7] *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*

dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, nella pianificazione e realizzazione di iniziative legate agli interventi individuati nella strategia nazionale per la gioventù;

In materia di politiche in favore della gioventù assumono un ruolo di rilievo le funzioni svolte dall'Agenzia italiana per la gioventù. Si tratta di un ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, istituito dall'articolo 55 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. Essa subentra all'Agenzia nazionale per i giovani – contestualmente soppressa, dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
Oltre a cooperare con le altre agenzie o autorità delegate competenti nei settori dell'istruzione e della formazione, essa è chiamata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

L'Agenzia Italiana per la Gioventù gestisce in Italia i Programmi europei per la gioventù: Erasmus+Gioventù e Sport, Corpo europeo di solidarietà e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero (d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e attività di formazione di animatori socio-educativi.

i) **garantire al Consiglio nazionale dei giovani il ruolo di organo consultivo e di rappresentanza dei giovani**, prevedendone la partecipazione ai processi decisionali e la più ampia rappresentanza delle relative istanze, nonché disciplinare e regolare le forme di collaborazione e coordinamento dello stesso con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle iniziative condivise, anche attraverso la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[8];

[8] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*

Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), quale organo consultivo e di rappresentanza, composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. Questo svolge **funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia,** tra le quali rientrano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai *forum* associativi, europei ed internazionali.
Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto (1° marzo 2019), il Consiglio Nazionale dei Giovani è subentrato al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.

l) **definire la disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani**, al fine di allineare il contesto nazionale alle prassi europee in materia di animazione socio-educativa (*Youth Work*) quale attività svolta in favore, da e con i giovani, attraverso metodologie di educazione formale e non formale, individuando, anche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, le competenze che tale figura deve possedere per operare in una pluralità di contesti, tra cui centri giovanili, associazioni, animazione di strada, media digitali e scambi giovanili europei, da acquisire attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana per la gioventù;

Attualmente, in Italia, non esiste ancora un inquadramento legislativo dello "youth work", ossia dell'animazione socioeducativa per i giovani, intesa come forma specifica di lavoro volontario o professionale rivolto all'età giovanile. Alcune regioni, grazie ad alcuni finanziamenti statali, hanno previsto azioni di **riconoscimento dell'animazione socio-educativa nella fascia adolescenziale**. Tra le principali forme di animazione socio-educativa riconosciute rientrano le seguenti:

- gli **Spazi di aggregazione per adolescenti**, promossi dall'art. 6 della Legge 285/1997[9] nella forma di "Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero";
- i **gruppi educativi di sostegno** che coinvolgono ragazzi e ragazze più a rischio, con finalità di accompagnamento allo studio scolastico;

[9] *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.*

- **l'animazione socio-educativa di strada** intesa come 'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori' e mirata a prevenire fattori di rischio e disagio sociale;
- **l'animazione socio-educativa all'aperto** (outdoor education), realizzata in Centri Estivi e Soggiorni vacanza;
- il **Servizio Civile per Adolescenti**, previsto come esperienza educativa basata sul coinvolgimento in attività di volontariato, in stretta collaborazione con le scuole e l'ufficio scolastico regionale;
- i **Centri Informa Adolescenti**, quale servizio informativo mirato ai bisogni e interessi degli adolescenti all'interno degli sportelli Informagiovani già presenti.

m) prevedere adeguati **spazi e strumenti di consultazione**, **anche digitali** (**specificazione aggiunta nel corso dell'esame alla Camera**), e di **dialogo e rappresentanza**, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti, al fine di garantire che le opinioni e le esigenze dei giovani siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche, contribuendo all'elaborazione dei contenuti della strategia nazionale per la gioventù, anche in **coerenza con gli strumenti dell'UE relativi alla partecipazione giovanile**, come il dialogo dell'UE con i giovani (*EU Youth Dialogue*[10]), previsto dall'Allegato 1 alla strategia dell'Unione europea per la gioventù (v. *supra*), e lo strumento di valutazione "Youth Check" (v. *supra*) (**il riferimento agli strumenti UE per la partecipazione giovanile è stato inserito dalla Camera**);

n) effettuare una **ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani** e procedere al **riordino delle stesse**, per **definire una disciplina organica**, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare.

Il **comma 2** stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto

[10] Si tratta di un meccanismo di consultazione tra i giovani e i responsabili delle decisioni politiche, nell'ambito della strategia dell'UE per la gioventù, con l'obiettivo di assicurare i punti di vista e le esigenze dei giovani siano considerati nella definizione delle politiche giovanili.

legislativo di attuazione dei princìpi di cui alla lettera *n)* è adottato anche su proposta dell'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Il **comma 3** prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

Al **comma 4** è, infine, stabilito che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, il Governo può adottare, con la procedura prevista dal presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Articolo 2
(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale)

L'**articolo 2**, **modificato durante l'esame parlamentare**, conferisce al Governo una **delega** per l'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare le procedure in materia di **servizio civile universale**, definendo i **princìpi e i criteri direttivi** per l'esercizio della delega, nonché le relative **fasi procedimentali**.

Il **comma 1 delega** il Governo ad adottare, **entro sei mesi** dall'entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più **decreti legislativi** per la razionalizzazione delle procedure relative al **servizio civile universale**, di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, nel rispetto degli articoli 2[11], 4[12], 11[13], 52[14] e 117, primo comma[15], della Costituzione.

- ***Il Servizio civile***

La **prima disciplina del servizio civile** risale ai primi anni Settanta con l'introduzione dell'obiezione di coscienza, riconosciuta già con la legge n. 772 del 1972 per "gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza" – motivi "attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto".

[11] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

[12] La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

[13] L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

[14] La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

[15] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Quella legge affidò la gestione ed organizzazione del servizio civile – sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio; e prestato per un tempo superiore alla durata del servizio di leva – al Ministero della difesa.

La sentenza n. 470 del 1989 della Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità della maggiore durata del servizio civile rispetto a quello militare, determinando così l'equiparazione della durata dei due servizi.

La disciplina in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile è stata, poi aggiornata, dalla legge n. 230 del 1998 (**Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**) che definiva il servizio civile come "diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione" e spostava le funzioni di gestione e organizzazione del Servizio civile dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio

In correlazione con la sospensione della leva obbligatoria, per opera della legge n. 331 del 2000 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale), a partire dal 2007 – poi anticipata al 1° gennaio 2005 dalla legge n. 226 del 2004 – anche la disciplina del servizio civile è stata interessata ad un aggiornamento.

È stato, infatti, istituito, con la legge n. 64 del 2001, il **Servizio civile nazionale**: un servizio volontario aperto ai giovani dai 18 ai 26 anni – uomini e donne – che intendano fra l'altro "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli" nonché partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, con particolare riguardo al settore ambientale.

Tale legge ha definito le aree di intervento nelle quali sia possibile prestare il Servizio civile nazionale (i seguenti settori: assistenza; protezione civile; ambiente; patrimonio artistico e culturale; educazione e promozione culturale; servizio civile all'estero).

Quali enti di servizio civile – che presentano progetti e sono tenuti ad assicurare una efficiente gestione del Servizio civile nazionale ed una corretta realizzazione dello stesso progetto – rientrano le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni *no profit* che operano in quegli ambiti.

Il decreto legislativo n. 77 del 2002 ha dato attuazione alla delega recata dalla legge n. 64, innalzando tra l'altro il **limite di età dei volontari a 28 anni**. Inoltre, alcune funzioni sono trasferite alle regioni, che curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze e istituiscono albi su scala regionale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale (articolo 5, comma 2). Rimane in capo all'Ufficio del Servizio civile nazionale la tenuta dell'albo nazionale.

In correlazione con tale disciplina, l'articolo 3 della legge n. 3 del 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), di poco successiva, ha soppresso l'Agenzia per il servizio civile (prevista dall'articolo 10, comma 7-9, del decreto legislativo n. 303 del 1999 sulla Presidenza del Consiglio

ma di fatto mai istituita), con ciò confermando il mantenimento dei compiti di organizzazione, attuazione e svolgimento del Servizio civile in capo all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Successivamente, l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 181 del 2006 in materia di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri assegnava al neoistituito allora Ministero della solidarietà sociale le funzioni concernenti il Servizio civile nazionale.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 85 del 2008, finalizzato a dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, ha poi nuovamente trasferito le funzioni concernenti il Servizio civile nazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Corte costituzionale è intervenuta in materia anche con la sentenza n. 119 del 2015 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. Di conseguenza, in un primo momento, la norma incostituzionale viene disapplicata dal Dipartimento per la gioventù e il servizio civile nazionale, in via amministrativa, in sede di predisposizione dei bandi.

Su tale questione è intervenuta, altresì, la legge n. 106 del 2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) introducendo espressamente, tra l'altro, l'accesso al servizio civile anche degli **stranieri regolarmente soggiornanti in Italia**, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale che faceva riferimento ai residenti.

In attuazione dell'articolo 8 della legge delega da ultimo citata, e nell'ambito della legge per la riforma del Terzo settore, il decreto legislativo n. 40 del 2017 (successivamente modificato) ha, infine, istituito il **servizio civile "universale"** (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica modificando la disciplina relativa al servizio civile.

I **settori di intervento** in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Alla base della programmazione del Servizio civile universale è collocato il **Piano triennale**, suscettibile di aggiornamento annuale, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di Servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in **progetti** i quali indicano le azioni, il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione, nonché il personale dell'ente coinvolto.

La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del **Fondo nazionale per il servizio civile**, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie.

Con il decreto-legge n. 44 del 2023 è stata introdotta una **quota di riserva pari al 15 per cento** dei posti nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Tale beneficio è stato esteso anche a chi abbia concluso il servizio civile nazionale per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 25/2025.

Si segnala che il Servizio civile universale è inserito anche nel contesto del **PNRR** alla Missione 5 Occupazione e inclusione – Componente C1 Misura I2.1 Investimento 4. La misura prevede il coinvolgimento di 166.670 giovani operatori volontari di servizio civile universale che abbiano partecipato a progetti co-finanziati con risorse RRF e nazionali nel periodo 2021-2024. Tale obiettivo è da conseguire entro il 30 giugno 2026. Sono previste, inoltre, le seguenti azioni: 1) introdurre misure per aumentare la partecipazione dei giovani al programma di servizio civile universale; 2) introdurre misure per semplificare le procedure al fine di ridurre gli oneri amministrativi per l'attuazione del programma del servizio civile universale; 3) introdurre misure per migliorare la qualità dei progetti relativi al servizio civile universale. Si tratta di azioni conseguite entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2024 anche per via del decreto dipartimentale n. 1641 del 12 dicembre 2024 (modificato dal decreto n. 859 del 2025) di revisione delle precedenti "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale" recate dal DPCM del 14 gennaio 2019.

I **princìpi e i criteri direttivi** sono i seguenti:

- **semplificare la normativa vigente** in materia di servizio civile universale, anche attraverso l'adozione di un testo unico che garantisca chiarezza, organicità e coerenza logico-giuridica (**lettera *a)***);
- **regolare la programmazione** nell'ambito del servizio civile universale, valorizzando la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale rispetto agli interventi da realizzare, e **promuovere interventi a carattere sperimentale** per favorire l'innovazione del sistema del servizio civile universale e la partecipazione dei giovani (**lettera *b)***);
- disciplinare il **procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale**, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, definendo termini, modalità istruttorie ed esiti; **precisare i requisiti di iscrizione all'albo**, specificando – secondo una modifica intervenuta **alla Camera** – che si tenga conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici; assicurare la **trasparenza dell'individuazione delle sedi** di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili; **distinguere le responsabilità**

degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza, iscritti in forma associata a un ente titolare (**lettera *c)***);

In proposito, si ricorda che l'articolo 11 sopra richiamato disciplina l'**albo degli enti di servizio civile universale** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale albo possono iscriversi le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, ma questi ultimi solo dopo la verifica del rispetto della normativa antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei requisiti previsti all'articolo 3 dalla legge n. 64 del 2001[16]. Per garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, si prevede che l'iscrizione sia subordinata alla sussistenza di **requisiti minimi organizzativi**: in particolare, occorre un'articolazione organizzativa di **cento sedi di attuazione** (ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale) e una struttura con **personale qualificato**[17], in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione. L'albo è suddiviso in **sezioni regionali** alle quali possono iscriversi gli enti che operano solo in una regione e che dispongono di almeno **trenta sedi di attuazione**, oltre agli altri requisiti richiesti. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, le **domande di iscrizione** all'Albo devono essere presentate **solo in via telematica**.

Si segnala che il **Comitato per la legislazione della Camera**, nel parere del 13 maggio 2026, ha avuto modo di osservare che la disposizione di cui alla prima parte della lettera in esame (quella che si riferisce alla definizione dei termini, dell'istruttoria e degli esiti del procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale) sembra costituire, in luogo di un principio e criterio direttivo, un oggetto di delega; circostanza che appare suscettibile di approfondimento alla luce del paragrafo 1, lettera *d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega.

- disciplinare il **procedimento amministrativo di presentazione e di valutazione dei progetti** di servizio civile universale, prevedendo

[16] Gli enti che intendono iscriversi all'albo devono avere i seguenti requisiti: assenza di scopo di lucro; capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario; corrispondenza tra i fini istituzionali dell'ente e le finalità del servizio civile; svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni. Si segnala che il requisito riguardante la capacità organizzativa e la possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario deve essere rispettato non solo dagli enti privati, ma anche dalla Pubblica amministrazione.

[17] In particolare, il personale deve comprendere: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza sul lavoro; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

modalità di semplificazione e definendo in modo univoco gli ambiti territoriali degli interventi di servizio civile universale (**lettera *d)***);

Secondo quanto precisato al punto 1.2 della circolare del 12 marzo 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il **progetto di servizio civile universale** è un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono realizzate attraverso il servizio di giovani operatori volontari, affiancati e sostenuti da personale afferente all'ente di servizio civile presso cui prestano la propria attività. In particolare, il progetto contiene uno scopo specifico coerente con gli obiettivi generali e l'ambito di azione del programma di intervento di cui fa parte, nonché l'individuazione delle azioni necessarie riferite al contesto di riferimento.
I progetti costituiscono quindi l'articolazione di base dei **programmi di intervento**, i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 40 del 2017, sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate.

- **rivedere il sistema dei controlli** di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017 e **regolare il sistema delle verifiche** di cui all'articolo 22 del medesimo decreto nei confronti degli enti di servizio civile universale, al fine di perfezionare e rendere trasparenti le procedure volte all'accertamento delle dirette responsabilità dei soggetti coinvolti, nei diversi livelli in cui è articolato il servizio civile universale, dalle quali possa derivare l'applicazione di sanzioni amministrative (**lettera *e)***, modificata **dalla Camera**);

 A tal proposito, si segnala che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 40 del 2017 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolga, sulla base di uno specifico piano annuale[18] (pubblicato sul suo sito ***internet***), un **controllo sulla gestione** delle attività degli enti. Il controllo si esercita, onde verificare la legittimità e regolarità procedurali della realizzazione del servizio civile, con successiva eventuale adozione di "interventi correttivi".
 Con riferimento alle **verifiche**, l'articolo 22 del medesimo decreto attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare **verifiche ispettive**[19], da realizzarsi presso gli enti, anche "per il tramite"

[18] Dal Piano dei controlli sull'attuazione dei progetti di Servizio civile universale per l'anno 2024 emerge come si ritenga raggiungibile il traguardo della soglia del controllo del 2 per cento dei progetti attivati nel corso del 2024. Il Piano dei controlli reca poi il numero delle sedi da campionare per singola Regione e individua le modalità operative di esecuzione dell'attività di controllo.

[19] Secondo il Piano delle verifiche sull'attuazione dei progetti di servizio civile universale per l'anno 2025 si ritiene raggiungibile effettuare 233 verifiche cui aggiungere quelle che

delle regioni e delle province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri per gli interventi all'estero. In esito alle verifiche, sono irrogabili agli enti **sanzioni amministrative**, secondo la previsione (cui la disposizione fa rinvio) dell'articolo 3-*bis*, comma 2 della legge n. 64 del 2001. Per quest'ultima disposizione, gli enti che violino il dovere di cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti – in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario – sono oggetto di una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
Siffatte sanzioni sono applicate, previa contestazione degli addebiti (e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque), dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi.
Secondo quanto precisato al punto 1 del prontuario approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (con delega alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile Nazionale) del 22 novembre 2017, la **differenza tra attività di controllo e di verifica** consiste nel fatto che la prima concerne la corretta applicazione della normativa vigente, in termini di permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione agli albi di servizio civile e di sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati, e viene svolta nei confronti di tutti gli enti iscritti da parte della struttura preposta alla tenuta dell'albo. La seconda consiste invece nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile nazionale da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato, secondo le modalità previste dalla legge e con le facoltà e i poteri previsti dalla stessa.

eventualmente scaturiranno da segnalazioni o ulteriori non conformità e quelle da operare all'estero. Il Piano delle verifiche espone i criteri generali per la selezione dei progetti e delle sedi da sottoporre a verifica, gli elementi generali per l'individuazione degli Enti da sottoporre a verifica, la selezione specifica basata su specifici fattori di rischio, le modalità per il campionamento casuale, la verifica dei progetti all'estero, la pianificazione delle ispezioni.

- **disciplinare il monitoraggio e la valutazione dei risultati** dei progetti di servizio civile universale, collegandoli ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti (**lettera *f)***);
- **valorizzare e certificare le competenze acquisite** dagli operatori volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, assicurandone – come specificato **dalla Camera** – la piena integrazione nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, anche in raccordo con le altre amministrazioni competenti (**lettera *g)***).

Il **decreto legislativo n. 13 del 2013** reca la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto suddetto, si definisce "**competenza**" la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale[20], non formale[21] o informale[22].

La lettera *i)* dello stesso comma definisce l'**individuazione e validazione delle competenze** come un processo che conduce al riconoscimento da parte dell'ente titolato – in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e a determinati standard minimi – delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme a determinati standard minimi.

La **certificazione delle competenze** è la procedura di formale riconoscimento da parte dell'ente titolato – in base a quanto riportato poco sopra – delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di

[20] L'"apprendimento formale" è definito come l'apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari (articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013).

[21] Per "apprendimento non formale" si intende l'apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese (articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013).

[22] È "apprendimento informale" l'apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013).

interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme a determinati standard minimi (articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013).

Infine, l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze – erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi – è denominato "**sistema nazionale di certificazione delle competenze**" (articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013). Tale sistema, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto, è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione di diversi soggetti (ISFOL, INVALSI, INDIRE, ANVUR e UNIONCAMERE). I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento.

- **rivedere le cause di esclusione dei volontari** del servizio civile universale di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, anche rimodulando quelle legate a **condanne penali** (**lettera *h)*, introdotta dalla Camera**).

Si segnala che, secondo quanto riportato all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, costituisce **causa di esclusione dal servizio civile universale** l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

Sotto il **profilo procedimentale**, i **commi 2, 3 e 4** prevedono la seguente scansione:

- gli **schemi dei decreti legislativi** sono **adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata** in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti, previo **parere** in sede di **Conferenza unificata** (*ex* articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997), da rendere entro il termine di venti giorni dalla data della richiesta;
- il **decreto legislativo di attuazione** del principio di delega di cui al comma 1, lettera *a*) (semplificazione della normativa vigente in materia di servizio civile universale) è adottato **anche su proposta** dell'Autorità

politica delegata per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;
- gli **schemi dei decreti legislativi** sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del **parere** da parte delle **Commissioni parlamentari** competenti per materia;
- le Commissioni si pronunciano nel **termine di trenta giorni** dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti;
- decorso tale termine, i decreti legislativi **possono comunque essere adottati**;
- se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo è **prorogato di quarantacinque giorni**;

Si tratta della cosiddetta "**tecnica dello scorrimento**", ossia di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega, che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

- **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e seguendo la stessa procedura, **decreti legislativi integrativi e correttivi**.

Si segnala che presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera dei deputati è in corso di discussione l'A.C. 2789, recante norme in materia di "Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari". All'articolo 10 del provvedimento si prevede che, nell'ambito del **servizio civile universale**, l'**articolazione dell'orario di servizio** garantisca agli operatori ***caregiver* familiari** la necessaria flessibilità, tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare (si rinvia al relativo *dossier* per approfondimenti).

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER I GIOVANI

Articolo 3
(Carta giovani nazionale)

L'**articolo 3** dispone che la **Carta giovani nazionale** (**CGN**) è assegnata gratuitamente ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, **cittadini italiani o di Stati membri dell'UE**, nonché **stranieri regolarmente residenti in Italia** (**comma 1**). Inoltre, stabilisce che con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani sono definiti i **criteri**, le **funzionalità** e le **modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN** (**comma 2**) e che, fino all'adozione di tale decreto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale del 27 febbraio 2020 (**comma 5**). Infine, prevede che alla gestione delle attività relative alla CGN si provvede con **le risorse disponibili a legislazione vigente** (**comma 3**) e abroga le disposizioni relative alla CGN della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 413 e 414, L. n. 160 del 2019) (**comma 4**).

L'**articolo 3**, composto da cinque commi, modifica la disciplina relativa alla **Carta giovani nazionale** (**CGN**).

In particolare, il **comma 1** stabilisce l'**attribuzione gratuita della Carta giovani nazionale** (**CGN**) ai giovani di **età compresa tra diciotto e trentacinque anni**, **cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea**, nonché **stranieri regolarmente residenti in Italia**. La CGN ha la funzione di consentire l'**accesso ai servizi istituzionali** e la **fruizione di beni e servizi** indirizzati alla fascia di età di riferimento, al fine di favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.

Si ricorda che la Carta giovani nazionale è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative e in considerazione della transizione digitale ed ecologica. Essa è uno **strumento digitale**, aderente al circuito di EYCA European Youth Card Association, cui è possibile accedere, in base alla disciplina vigente, registrandosi attraverso l'APP IO, al fine di **poter usufruire di particolari agevolazioni** nell'acquisto o nell'accesso a beni, servizi od iniziative in settori compatibili con lo spirito e le finalità del **Programma "Carta giovani nazionale**". La Carta è operativa dal 24 marzo 2022.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi generali di

trasparenza e pubblicità, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, individua operatori economici, fornitori di beni o servizi a livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire al Programma della "Carta giovani nazionale" (CGN) e ad iscriversi al relativo elenco pubblico contenuto sull'APP IO. **Gli operatori** che manifestano il proprio interesse, aderendo al Programma, **si impegnano a riconoscere** ai giovani beneficiari della CGN, **opportunità, agevolazioni economiche** appositamente dedicate o comunque più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, nei settori ritenuti dal Dipartimento compatibili con lo spirito e le finalità dell'iniziativa, quali, a titolo esemplificativo: formazione, istruzione, trasporti, mobilità condivisa e sostenibile, energia, cultura, spettacolo, settore informatico e digitale, telecomunicazioni, turismo, sport, orientamento, inserimento lavorativo, salute e benessere, servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi a sostegno delle famiglie.

Per l'anno 2026, la documentazione di riferimento è pubblicata sulla pagina istituzionale (decreto dipartimentale n. 190 del 2026 e avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse). Attualmente, come si legge sul sito, sono **159 i Partner convenzionati** con Carta Giovani Nazionale e **179 le opportunità/agevolazioni visibili** in App IO/CGN.

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, commi 538-549, L. n. 199 del 2025) ha istituito un *bonus* elettronico denominato **«Bonus valore cultura»**, finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, **dal primo gennaio 2027**, **sostituirà** la **«Carta della cultura giovani»** e la **«Carta del merito»**. Il *bonus* è assegnato attraverso la **Carta giovani nazionale** e consiste in **un credito** utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Il *bonus* sopra illustrato è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di **180 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2027.

Si ricorda, altresì, che il comma 413 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) – **oggetto di abrogazione** da parte dell'articolo in esame (v. *infra*) – ha istituito il Fondo per la carta giovani nazionale, al fine di promuovere l'**accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 2825, l'estensione dell'attribuzione della CGN anche agli stranieri residenti in Italia tiene conto di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'UE, in base a cui la limitazione nell'accesso a beni e servizi solamente ai cittadini italiani ed

europei configura una violazione del diritto dell'Unione[23]. Inoltre, l'attribuzione automatica della CGN ha l'obiettivo di evitare la frammentazione delle opportunità e delle agevolazioni a favore dei giovani.

Il **comma 2** prevede che la **definizione dei criteri**, **delle funzionalità e delle modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN** è disposta con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Si ricorda che il decreto ministeriale 27 febbraio 2020 ha disciplinato i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN (v. *infra* comma 5)

Il **comma 3** stabilisce che la gestione di tutte le attività riguardanti la CGN si svolge con l'utilizzo delle **risorse disponibili a legislazione vigente**, a valere sul **Fondo per le politiche giovanili**, previsto dall'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006[24].

Si ricorda che il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del citato D.L. n. 223 del 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il **diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale**, attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Con l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 17 ottobre 2024 sono state indicate le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili per il triennio 2024-2026[25]. Con il decreto 28 gennaio 2025 sono state ripartite le risorse del Fondo per l'anno 2025.

Nel bilancio di previsione per il 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione del Fondo è pari a 54.929.399 euro.

Il **comma 4** dispone l'**abrogazione dei commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020** (L. n. 160 del 2019).

Si ricorda che il comma 413 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2020 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in

[23] A titolo di esempio, si può citare la sentenza C-462/20 della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla carta della famiglia.

[24] *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006).

[25] Per maggiori dettagli, si veda la scheda relativa all'articolo 1 del presente dossier.

Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, un fondo denominato «**Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)»**, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il successivo comma 414 ha stabilito che con decreto dell'allora Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **criteri**, le **funzionalità** e le **modalità** per la **realizzazione** e la **distribuzione della Carta giovani nazionale** (CGN). Il decreto in questione è il decreto ministeriale 27 febbraio 2020 (v. *infra*).

Il **comma 5**, infine, stabilisce che fino all'adozione del decreto previsto dal comma 2 (v. *supra*), si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per le politiche giovanili del 27 febbraio 2020.

Si ricorda che il citato decreto del 27 febbraio 2020 ha disciplinato i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN. In particolare, l'articolo 4 ha stabilito che l'Amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto è il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale si avvale della società PagoPA S.p.a. per lo sviluppo dei servizi tecnici volti ad assicurare il funzionamento della CGN e di soggetti esterni competenti per la gestione del sistema di convenzioni con operatori pubblici e privati, per l'implementazione di un servizio di *help desk*, per lo sviluppo e l'aggiornamento dei contenuti della Carta e per le attività di comunicazione e promozione.

L'articolo 5 elenca, a titolo esemplificativo, le agevolazioni che spettano ai beneficiari della CGN:

- acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- acquisto di titoli di viaggio;
- accesso a piattaforme per *carsharing* ed altri servizi di mobilità;
- acquisti di servizi di telefonia e accesso ad internet;
- accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento;
- acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, *ebook*;
- accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive e/o ricreative e formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera);
- accesso a strutture ricettive;
- accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico;
- eventuale *coupon* o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, festival, visite guidate, tour culturali, ecc.), gratuitamente oppure a prezzi particolarmente agevolati.

Articolo 4
(Osservatorio permanente per le politiche per i giovani)

L'**articolo 4,** come **modificato durante l'esame parlamentare**, **istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani**, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani **(comma 1).** La disposizione individua la **composizione dell'Osservatorio (comma 2) e del Comitato tecnico-scientifico** di cui l'Osservatorio stesso si avvale **(comma 3).** Sono, altresì specificate le **funzioni di supporto** che il **Comitato tecnico- scientifico** è chiamato a svolgere **(comma 4),** anche in riferimento alla **valutazione di impatto generazionale** (**comma 5**). Per quanto riguarda le **riunioni** dell'Osservatorio e del Comitato si prevede **la partecipazione** degli organismi interessati, previo invito **(comma 6)** e la cadenza periodica delle riunioni stesse **(comma 7)**. L'Osservatorio, inoltre, è chiamato a trasmettere una **relazione annuale** alle **Camere**, anche ai fini dell'adozione di atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti (**comma 8**).
Il Dipartimento per le politiche giovani e il servizio universale assicura le attività di segreteria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (**comma 9**). Infine, è disposta la **gratuità della partecipazione** ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato ed è prevista la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame (**comma 10**).

L'**articolo 4**, che non prevede deleghe e che è immediatamente precettivo, come **modificato durante l'esame parlamentare**, è composto da **10 commi** e, in estrema sintesi, **istituisce e disciplina l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani** e il **Comitato tecnico-scientifico** deputato a svolgere attività di supporto a favore dell'Osservatorio.

Più nel dettaglio, il **comma 1 istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani** presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Osservatorio è individuato come luogo deputato al confronto e al raccordo sia politico che funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate dalle politiche giovanili e il Consiglio nazionale dei giovani (l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani).

Si ricorda che il Consiglio nazionale giovani è un organo consultivo e di rappresentanza, composto dalle associazioni giovanili maggiormente

rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto, istituito dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019). Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla scheda sull'art. 1 del presente *dossier*.

L'Osservatorio è chiamato a svolgere **funzioni consultive** e di **indirizzo**, di **programmazione** e coordinamento in materia di **politiche per i giovani**, Sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, l'Osservatorio opera negli ambiti di intervento individuati alle **lettere *a)***, ***b)*** e ***c)*** del presente comma.

Nel dettaglio si riportano i seguenti ambiti di intervento:

a) l'individuazione delle priorità strategiche, degli obiettivi e delle linee di intervento per l'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù;
b) l'analisi, lo studio e le proposte per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù;
c) il coordinamento delle attività e delle iniziative, anche di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, attraverso l'armonizzazione degli interventi settoriali e la razionalizzazione delle risorse.

Il **comma 2** individua 23 **componenti** – oltre al Presidente - dell'**Osservatorio**, attribuendo la funzione di presidente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato.

I componenti, nel dettaglio, sono i seguenti:

a) il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione o un suo delegato;
b) il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o un suo delegato;
c) il Ministro per le disabilità o un suo delegato;
d) il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa o un suo delegato;
e) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;
f) il Ministro delle imprese e del made in Italy o un suo delegato;
g) il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o un suo delegato;
h) il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o un suo delegato;
i) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato;
l) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato;
m) il Ministro dell'istruzione e del merito o un suo delegato;
n) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo delegato;
o) il Ministro della cultura o un suo delegato;
p) il Ministro della salute o un suo delegato;

q) il Ministro del turismo o un suo delegato;
r) il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare o un suo delegato;
s) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato;
t) il Ministro per la pubblica amministrazione o un suo delegato;
u) il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato;
v) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o un suo delegato;
z) il presidente dell'Unione delle province d'Italia o un suo delegato;
aa) il presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù o un suo delegato;
bb) il presidente del Consiglio nazionale dei giovani o un suo delegato.

Il **comma 3** individua nel **Comitato tecnico-scientifico** l'organismo di supporto per l'Osservatorio e ne stabilisce la composizione in **9 membri**.

Nel dettaglio, il ruolo del presidente è svolto dal coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, e gli altri componenti sono:
a) il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o un suo delegato;
b) tre componenti designati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;
c) due componenti designati dall'Istituto nazionale di statistica;
d) due componenti designati dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il **comma 4**, come **modificato dalla Camera**, individua le **attività di supporto** demandate al **Comitato tecnico-scientifico** nell'ambito degli orientamenti stabiliti dall'Osservatorio. Il Comitato, infatti, è chiamato a svolgere funzioni di ausilio nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati. Inoltre, è deputato alla predisposizione del **rapporto annuale** sulla condizione giovanile in Italia, tenuto conto dei bisogni e delle aspettative che caratterizzano le diverse fasce d'età dei destinatari delle politiche per i giovani.

Come specificato **dalla Camera**, il rapporto annuale deve essere redatto tenuto conto anche delle condizioni sociali, territoriali e formative, nonché delle **valutazioni di impatto generazionale** di cui all'art. 4 della legge n. 167/2025[26].

Si ricorda che l'art. 4 della legge n. 167/2025 promuove l'equità intergenerazionale prevedendo che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (**Valutazione**

[26] *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.*

di impatto generazionale –VIG) da effettuarsi, quale strumento informativo, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione. La valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale. La VIG dei degli atti normativi dovrà essere effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 ed è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico dei giovani e delle generazioni future.

In base alla riformulazione operata **dalla Camera**, il **rapporto annuale** summenzionato è pubblicato **in formato aperto e accessibile**.

Il **comma 5**, introdotto **durante l'esame parlamentare**, prevede, in materia di **valutazione di impatto generazionale**, la **collaborazione** dell'**Osservatorio** con tutte le strutture competenti, al fine di garantire coerenza metodologica e integrazione delle analisi.

Il **comma 6** prevede la **partecipazione**, su invito, alle **riunioni** dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico delle amministrazioni, degli enti e degli organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati.

Il **comma 7** stabilisce la **periodicità** delle **riunioni** dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, su convocazione del rispettivo presidente; il **comma**, in base alla **riformulazione introdotta dalla Camera**, prevede anche che i medesimi Osservatorio e Comitato garantiscano la **pubblicità dei lavori** ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 8**, introdotto **dalla Camera**, prevede la **trasmissione** annuale alle **Camere** di una **relazione** sull'attività svolta dall'Osservatorio, unita al rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia. La trasmissione della relazione è prevista anche per consentire alle **Commissioni parlamentari** competenti di adottare **atti di indirizzo**, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.

Il **comma 9** prevede lo svolgimento delle attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria** della disposizione in esame, specificando la **gratuità** della **partecipazione** ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5
Clausola di invarianza finanziaria

L’**articolo 5** reca la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L’**articolo 5** reca la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 6
Clausola di salvaguardia

L'**articolo 6** prevede che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle **regioni a statuto speciale** e nelle **province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 6** prevede la **clausola di** salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applichino nelle **regioni a statuto speciale** e nelle **province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PROFILI DI DIRITTO E POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati)

Le politiche giovanili rientrano tra gli ambiti nei quali l'Unione europea esercita una competenza di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri, nel rispetto del principio di attribuzione e della responsabilità di questi ultimi quanto all'organizzazione delle rispettive politiche nazionali.

La base giuridica dell'azione dell'Unione è costituita dagli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuiscono all'UE il compito di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e di sostenere e integrare la loro azione nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport, senza procedere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

In tale ambito, l'Unione europea opera prevalentemente attraverso **strategie comuni**, **programmi di finanziamento**, **raccomandazioni**, **strumenti di coordinamento ed iniziative di cooperazione amministrativa**. Le politiche giovanili hanno progressivamente assunto un rilievo crescente nell'azione dell'Unione, in quanto considerate strettamente connesse alla competitività europea, allo sviluppo delle competenze, alla partecipazione democratica, all'inclusione sociale, alla mobilità dei giovani e alla cittadinanza europea. Esse costituiscono altresì uno degli strumenti attraverso i quali **l'Unione intende affrontare alcune delle principali sfide strutturali del Continente**, quali il declino demografico, i cambiamenti del mercato del lavoro, la transizione digitale e quella ecologica.

Il principale quadro strategico di riferimento è rappresentato dalla **Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027**, che si articola attorno a tre obiettivi, promuovendo la partecipazione giovanile ai processi democratici, la mobilità, il volontariato, l'inclusione e lo sviluppo delle competenze, anche attraverso programmi quali **Erasmus+** e il **Corpo europeo di solidarietà** *(v. infra).*

Sul piano istituzionale, il **Consiglio "*Istruzione, gioventù, cultura e sport*" (EYCS)** adotta prevalentemente misure di indirizzo politico, conclusioni e raccomandazioni rivolte agli Stati membri e, nei casi previsti dai Trattati, atti legislativi nei settori di competenza.

Nell'ambito della Commissione europea, la **Direzione generale "*Istruzione, gioventù, sport e cultura*" (DG EAC)** è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche europee in materia, nonché della gestione dei principali programmi dell'Unione destinati ai giovani.

La Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027

La **Strategia**, adottata con la risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018, costituisce il principale quadro strategico di riferimento dell'azione dell'Unione nel settore delle politiche giovanili. Essa si fonda sul riconoscimento del ruolo dei giovani quali protagonisti della vita democratica, economica e sociale europea e mira a promuoverne la partecipazione attiva alla costruzione del progetto europeo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze attribuite agli Stati membri.

Come accennato, la Strategia si articola attorno a **tre priorità d'intervento**:

- ***Engage* (Coinvolgere)**, volta a rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e civica, favorendo il dialogo strutturato con le istituzioni europee, la cittadinanza attiva, la partecipazione elettorale e il coinvolgimento nei processi decisionali;
- ***Connect* (Mettere in contatto)**, finalizzata a promuovere la mobilità, gli scambi, il volontariato, la cooperazione transfrontaliera e il senso di appartenenza all'Unione europea, anche attraverso programmi quali Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà;
- ***Empower* (Responsabilizzare)**, diretta a sostenere l'autonomia dei giovani, lo sviluppo delle competenze, l'inclusione sociale, l'accesso al mercato del lavoro e il benessere psicofisico, favorendo pari opportunità per tutti i giovani europei.

La Strategia individua inoltre undici ***European Youth Goals***, elaborati nell'ambito del Dialogo dell'UE con i giovani, che costituiscono il quadro di riferimento delle principali iniziative europee nel settore. Essi riguardano, tra l'altro, la partecipazione democratica, l'inclusione sociale, la salute e il benessere, la qualità dell'istruzione, l'occupazione giovanile, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, la promozione delle aree rurali e il rafforzamento delle organizzazioni giovanili.

L'attuazione della Strategia avviene attraverso il metodo aperto di coordinamento, mediante programmi finanziari dell'Unione, attività di

cooperazione tra gli Stati membri, lo scambio di buone pratiche e il monitoraggio periodico dei risultati conseguiti.

In tale contesto assumono particolare rilievo il **Dialogo dell'UE con i giovani**, quale principale strumento permanente di consultazione delle nuove generazioni, nonché i programmi **Erasmus+** e **Corpo europeo di solidarietà**, che costituiscono i principali strumenti finanziari dell'Unione a sostegno delle politiche giovanili.

I principali programmi dell'Unione europea a favore dei giovani

L'attuazione della Strategia dell'Unione europea per la gioventù è sostenuta principalmente attraverso una serie di programmi europei che promuovono la mobilità, la partecipazione civica, il volontariato, l'acquisizione di competenze e l'inclusione sociale dei giovani.

Il principale strumento finanziario dell'Unione è il programma ***Erasmus+***, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/817 per il periodo di programmazione 2021-2027. Il programma sostiene la mobilità per l'apprendimento, la cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, la partecipazione dei giovani alla vita democratica e lo sviluppo delle competenze, coinvolgendo i settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport.

Accanto ad Erasmus+, un ruolo centrale è svolto dal ***Corpo europeo di solidarietà***, istituito dal regolamento (UE) 2021/888, che offre ai giovani opportunità di volontariato, solidarietà e partecipazione a progetti di utilità sociale sia nei rispettivi Stati membri sia in ambito transfrontaliero. Il programma contribuisce a rafforzare la cittadinanza europea attiva, la coesione sociale e la solidarietà tra le giovani generazioni, promuovendo al contempo l'acquisizione di competenze personali e professionali.

Nell'ambito di Erasmus+ è inoltre ricompresa l'iniziativa ***DiscoverEU***, che consente ai giovani diciottenni di beneficiare di un titolo di viaggio ferroviario per conoscere altri Paesi europei, favorendo la mobilità, la conoscenza del patrimonio culturale comune e il senso di appartenenza all'Unione europea.

In Italia la gestione dei programmi europei nel settore della gioventù è affidata all'**Agenzia italiana per la gioventù**, che opera quale Agenzia nazionale per Erasmus+ – settore Gioventù – e per il Corpo europeo di solidarietà, svolgendo funzioni di informazione, selezione, finanziamento, monitoraggio e valutazione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea.

Nel complesso, tali programmi rappresentano i principali strumenti attraverso i quali l'Unione europea sostiene concretamente le politiche

giovanili, integrando l'azione degli Stati membri e favorendo la costruzione di uno spazio europeo della mobilità, della partecipazione e della cittadinanza attiva.